



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Carboni Alida

DETERMINAZIONE N. 42

in data 30/01/2018

OGGETTO:

Annullamento in autotutela della procedura di gara relativa al servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi" - CIG 714285514.

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determinazione n. 1026 del 25/7/2017 è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi", tramite Richiesta di Informazioni sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad € 632,991,80 (I.V.A. esclusa), di cui euro 2.145,83 per oneri della sicurezza, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG n. 714285514;

Dato atto che in ossequio a quanto previsto dagli articoli 61 e 91 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state svolte regolarmente tutte le procedure preliminari per la corretta selezione di almeno cinque operatori economici da ammettere alla presentazione dell'offerta;

Dato atto che con nota prot. n. 126645 del 14/11/2017, registrata al prot. di questo Ente con n. 27388 in data 14/11/2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici del 15/02/2017, sulla procedura in oggetto;

Considerato che l'Ente con nota prot. n. 29840 del 13/12/2017 ha trasmesso le proprie controdeduzioni ai rilievi ed alla richiesta di chiarimenti contenuti nella nota sopra citata;

Vista la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 3960 del 15/01/2018, registrata al prot. di questo Ente con n. 1820 in data 16/01/2018, avente ad oggetto la comunicazione delle risultanze istruttorie dalle quali si rileva il non accoglimento totale delle controdeduzioni inviate dall'Ente;

Dato che per la procedura in oggetto la stazione appaltante ha individuato la procedura ristretta con limitazione dei candidati da invitare la quale, in base al dettato normativo, è disciplinata dall'art. 91 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita: ***"Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare: Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati"*** ;

Considerato che:

- l'ANAC nella note sopra menzionate ha ritenuto il servizio in oggetto non ricadente nella fattispecie di appalto di particolare complessità trattandosi di affidamento che ha come oggetto la manutenzione ordinaria che per natura non presenta elementi di particolare complessità;

- a livello normativo non è precisato cosa debba intendersi per servizio complesso limitandosi la normativa vigente a dare definizione esclusivamente ai lavori complessi come da articolo 3, comma oo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente si riporta: *"i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali"* ;

- per quanto attiene a forniture e servizi il Codice non prevede una definizione in merito e

che anche a livello giurisprudenziale mancano dei riferimenti in tal senso;

- applicando il concetto di complessità dei lavori, per come definito dalla vigente normativa, ai servizi si è portati a ritenere rientranti nella fattispecie di che trattasi esclusivamente i servizi caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia degli interventi da eseguire, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, all'esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

Ritenuto pertanto di allinearsi alla posizione dell'Anac nel non considerare sussistente il presupposto della complessità nel servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi";

Preso atto che l'assenza del presupposto "complessità del servizio" pregiudica il legittimo utilizzo della procedura ristretta con limitazione ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs 50/2016;

Visto l'articolo 21 comma nonies della legge 241/90 il quale dispone *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione ed al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."*

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi del suddetto articolo ed in particolare:

- l'interesse pubblico finalizzato a favorire la massima partecipazione delle imprese e la massima concorrenza che verrebbe garantita attraverso una procedura aperta o ristretta senza limitazioni;

- il fatto che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in considerazione del fatto che la procedura ancora in corso non ha individuato alcun aggiudicatario, neppure provvisorio, e che pertanto non si configurano posizioni giuridiche consolidate;

Considerato inoltre che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

Ritenuto quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara, addivenire all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto;

Dato atto che alla data odierna la procedura è ancora in corso e le offerte tecnico - economiche delle ditte selezionate non sono state ancora valutate da parte della commissione giudicatrice;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016, avente ad oggetto il conferimento degli incarichi di direzione di settore, come modificato con decreto sindacale n. 7 del 30/06/2017;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto, all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21, comma nonies della L. 241/1990, della determinazione a contrarre n. 1026 del 25/7/2017 di indizione della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi" e di tutti gli atti conseguenti, nessuno escluso, finalizzati all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di che trattasi;

Di dare atto che, sulla base di consolidata giurisprudenza, non si è tenuti a dare comunicazione dell'avvio del procedimento versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'adozione della determina a contrarre di avvio della procedura selettiva non ancora conclusa;

Di dover procedere, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione della presente determinazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Di trasmettere la presente determinazione al settore appalti per i provvedimenti conseguenti e successivi al presente atto;

Di provvedere alle medesime pubblicazioni, nel rispetto della normativa vigente, esperite per la pubblicazione del bando.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Alida Carboni



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

| E/U | Anno | Capitolo | Art. | Acc/Imp | Sub | Descrizione | CodForn | Importo |
|-----|------|----------|------|---------|-----|-------------|---------|---------|
| | | | | | | | | |

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 05.02.2018

L'impiegato incaricato